



di Alberto Fugagnoli
*avvocato dello studio legale
 Avv. Gaetano Forte*

I CONTRATTI DI TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI

L crescente sviluppo dell'industria dei trasporti ha favorito la diffusione dei trasporti effettuati a mezzo di più vettori.

L'incremento della circolazione delle merci tra luoghi posti a notevole distanza e la specializzazione delle imprese di trasporto su itinerari prestabiliti rende frequente il ricorso ad una distribuzione del servizio tra più vettori, ciascuno per la tratta di competenza.

Tale forma di cooperazione nel trasporto può estrinsecarsi in diverse modalità, a seconda della posizione che i vettori vengono ad assumere nei confronti del mittente:

- il mittente può concludere distinti e separati contratti di trasporto ordinari con più vettori, ciascuno avente ad oggetto una parte del percorso. In tal caso ciascun vettore risponderà nei confronti del mittente limitatamente alla propria frazione di trasporto.
- Il vettore, pur impegnandosi nei confronti del mittente all'esecuzione dell'intero trasporto, ne esegue solo una parte e stipula, in suo nome e per conto proprio, con un altro vettore o con più vettori uno o più contratti di subtrasporto (trasporto ordinario con subtrasporto). In tal caso il vettore iniziale adempie il contratto di trasporto avvalendosi dell'attività del o dei vettori da lui incaricati assumendo la veste di sub-mittente.
- Più vettori si obbligano insieme nei confronti del mittente ad eseguire il trasporto delle merci sino a destinazione, con un unico contratto (trasporto cumulativo ex art. 1700 del codice civile).

Ai fini della individuazione dei profili di responsabilità tra i soggetti che si occupano dell'esecuzione del contratto, è interessante esaminare, in particolare, i tratti distin-

tivi delle due ultime fattispecie sopra individuate, così come elaborate dall'esperienza dottrinale, giurisprudenziale e legislativa.

- Nel contratto di trasporto cumulativo sorge pacificamente un rapporto di integrale solidarietà passiva tra i vettori/debitori che con un unico contratto si impegnano, in maniera indivisibile ed interdipendente, ad eseguire il trasporto nei confronti del mittente/creditore.

In tale forma di trasporto, nessuno dei vettori può considerarsi adempiente fino a quando non sia stata eseguita, completamente e correttamente, la prestazione oggetto del contratto e tanto il mittente, quanto il destinatario, potranno legittimamente richiedere il risarcimento del danno subito a seguito di avarie o perdita delle cose trasportate, indifferentemente ad uno dei vettori, anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in un tratto non di sua competenza.

- Nella fattispecie del trasporto con subtrasporto, a differenza del trasporto cumulativo, si hanno due o più autonomi e distinti contratti.

Uno concluso tra mittente e vettore, avente ad oggetto l'esecuzione dell'intero trasporto ed uno o più concluso/i tra il vettore principale in veste di submittente ed i subvettori avente ad oggetto tutto o parte del trasporto pattuito con il contratto principale.

In questo caso unico ed esclusivo responsabile del trasporto nei confronti del mittente è il vettore iniziale, anche nel caso in cui la responsabilità per perdita od avaria sia addebitabile alla condotta del subvettore, il quale ne risponderà nei confronti del suo partner negoziale, ossia il submittente.